

## APPENDICE M

# RACCOMANDAZIONI AI COMITATI PER LE PROTESTE

---

*Questa appendice contiene soltanto dei consigli: in certe circostanze può essere consigliabile modificare queste procedure. Essa si rivolge soprattutto ai presidenti di comitato per le proteste, ma può essere di ausilio anche ai giudici, ai segretari del comitato per le proteste, ai comitati di regata e agli altri che hanno a che fare con le udienze delle proteste o delle richieste di riparazione.*

In una udienza di una protesta o per una richiesta di riparazione il comitato per le proteste dovrebbe dare uguale peso a tutte le testimonianze; dovrebbe tener presente che un'onesta testimonianza può variare, ed essere perfino contraddittoria in quanto risultato di differenti osservazioni e ricordi; dovrebbe risolvere tali divergenze come meglio si può; dovrebbe riconoscere che nessuna barca o concorrente è colpevole fino a quando una infrazione ad una *regola* non sia stata confermata in modo da soddisfare il comitato per le proteste; e dovrebbe tenere una mentalità sgombra da pregiudizi fino a che non sono state assunte tutte le prove relative al fatto che una barca o un concorrente abbia violato una *regola* o meno.

### **M1 PRELIMINARI (possono essere svolti dall'ufficio di regata)**

- \* Ricevere la *protesta* o la richiesta di riparazione.
- \* Annotare sul modulo l'ora della consegna della *protesta* o della richiesta ed il tempo limite per le proteste.
- \* Informare ciascuna *parte*, e se occorre il comitato di regata, quando e dove sarà tenuta l'udienza.

### **M2 PRIMA DELL'UDIENZA**

Assicurarsi che :

- \* ogni *parte* abbia copia e l'opportunità di leggere la *protesta* o la richiesta di riparazione ed abbia avuto un periodo di tempo ragionevole per prepararsi all'udienza;
- \* nessun membro del comitato delle proteste sia una *parte interessata*. Chiedere alle *parti* se intendono ricusare qualche membro del comitato. Quando una riparazione viene richiesta ai sensi della Regola 62.1(a), un membro del comitato di regata non dovrebbero far parte del comitato per le proteste.
- \* sia presente soltanto una persona per barca (o *parte*) a meno che non ci sia bisogno di un interprete;
- \* siano rappresentate tutte le barche e le persone coinvolte. Se non lo sono, il comitato può procedere comunque a norma della regola 63.3 (b);
- \* i rappresentanti delle barche fossero a bordo quando richiesto (regola 63.3 (a)). Qualora le *parti* fossero in regate differenti, ambedue le autorità organizzatrici de-

vono accettare la composizione del comitato delle proteste (regola 63.8). In una *protesta* di stazza avere a disposizione le regole di classe vigenti ed identificare l'autorità responsabile alla loro interpretazione (regola 64.3 (b)).

### **M3 L'UDIENZA**

#### **M3.1** Controllare la validità della *protesta* o della richiesta di riparazione

- \* Il suo contenuto era sufficiente (regola 61.2 o 62.1) ?
- \* E' stata consegnata in tempo? Se no, c'è una buona ragione per differire il tempo limite (regola 61.3 o 62.2) ?
- \* Se ne è il caso, il protestante era implicato nell'incidente o ne è stato testimone (regola 60.1 (a)) ?
- \* Quando e' richiesto, il protestante era coinvolto nell'incidente o ne è stato testimone (regola 60.1(a)) ?
- \* Quando necessario: è stato gridato "Protesto!" ed è stata esposta correttamente la bandiera rossa (regola 61.1 (a)) ?
- \* Se la bandiera o il grido di richiamo non erano necessari, il protestato è stato informato ?
- \* Decidere se la *protesta* o la richiesta di riparazione sia ammissibile (regola 63.5)
- \* Una volta accertata l'ammissibilità della *protesta* o della richiesta non permettere che l'argomento venga rimesso in discussione, a meno che siano disponibili a tale riguardo nuove prove concrete.

#### **M3.2** Assunzione delle prove (regola 63.6)

- \* Chiedere al protestante e poi al protestato di fornire la loro versione dei fatti. Quindi permettere che si rivolgano domande reciproche. In una richiesta di riparazione, chiedere alla *parte* di formulare la propria richiesta.
- \* Chiedere ai membri del comitato se vogliono fare delle domande.
- \* Assicurarsi di sapere quali sono i fatti affermati da ciascuna *parte*, prima di sentire i testimoni. Le loro versioni dei fatti possono essere differenti
- \* Consentire ad ognuno, compresi i membri dell' equipaggio della barca, di fornire delle prove. Spetta alla *parte* decidere quali testimoni vuole chiamare, anche se il comitato per le proteste può anche chiamare testimoni (regola 63.6). Alla domanda "Vorreste sentire N. ?", la migliore risposta e' "Spetta a lei la scelta"
- \* Chiamare i testimoni di ciascuna *parte* (e quelli del comitato, se ci sono) uno alla volta. Limitare le domande delle *parti* ai testimoni (esse potrebbero divagare con affermazioni generiche).
- \* Invitare il protestato ad interrogare per primo i testimoni del protestante (e viceversa). Questo per prevenire che il protestante possa influenzare il suo teste fin dall'inizio.
- \* Permettere che deponga un membro del comitato per le proteste che abbia visto l'incidente (regola 63.6), ma soltanto alla presenza delle *parti*. Il membro può essere interrogato, e può rimanere nell'aula (regola 63.3 (a))

- \* Cercare di prevenire domande che possano suggerire la risposta al teste o testimonianze “per sentito dire”, ma, se ciò è impossibile, tenere le prove così raccolte in scarsa considerazione
- \* Accettare le deposizioni per iscritto di un teste che non sia possibile interrogare, solamente se tutte le *parti* sono d’accordo. Nel fare ciò essi perdono il loro diritto di interrogare quel testimone (regola 63.6).
- \* Richiedere a un membro del comitato di verbalizzare le deposizioni, particolarmente in fatto di tempi, distanze, velocità, ecc..
- \* Invitare prima il protestante e poi il protestato a presentare un’esposizione conclusiva della loro versione, particolarmente su ogni applicazione o interpretazione delle *regole*.

### **M3.3** Accertamento dei fatti (regola 63.6).

- \* Mettere per iscritto i fatti accertati, risolvere i dubbi da un punto di vista o dall’altro.
- \* Richiamare le *parti* per ulteriori domande, quando occorre.
- \* Se è il caso, tracciare un diagramma dell’incidente in base ai fatti accertati.

### **M3.4** Decisione della *protesta* o della richiesta di riparazione (regola 64)

- \* Basare la decisione sui fatti accertati (se ciò non appare possibile, ricercare ulteriori fatti).
- \* In casi di riparazione, essere certi che non occorrono ulteriori prove da parte di barche che saranno interessate dalla decisione.

### **M3.5** Informare le *parti* (regola 65)

- \* Richiamare le *parti* e leggere loro i fatti accertati, le conclusioni e le *regole* applicabili, e la decisione. Se il tempo stringe è lecito leggere la decisione e rimandare i dettagli a più tardi.
- \* Dare a ciascuna *parte*, se richiesto, copia delle decisioni. Archiviare la *protesta* o la richiesta di riparazione assieme ai documenti del comitato.

## **M4 RIAPERTURA DELL’UDIENZA (Regola 66)**

Quando una *parte*, entro il tempo limite, ha fatto richiesta di riapertura di una udienza, sentire la *parte* che la presenta, prendere visione di ogni video ecc.; e decidere se vi è qualche nuova prova materiale suscettibile di farvi modificare la vostra decisione. Decidere se la vostra interpretazione delle *regole* possa essere stata errata; avere larghe vedute per quel che riguarda un vostro eventuale errore. Se non si prospetta nessuna delle suddette ipotesi, respingere la richiesta di riapertura; altrimenti programmare una udienza.

## **M5 COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE (Regola 69)**

**M5.1** Un’azione promossa in base a questa regola non è una *protesta*, ma il comitato per le proteste comunica per iscritto al concorrente le sue imputazioni, prima dell’udienza. L’udienza è condotta con le stesse norme delle altre udienze, ma il

comitato deve essere composto da almeno tre membri (regola 69.1 (b)). Adottare ogni attenzione per proteggere i diritti del concorrente.

**M5.2** Un concorrente o una barca non può fare una protesta ai sensi della regola 69, ma il modulo di protesta d'un concorrente che cerca di farlo può essere accettato come un rapporto indirizzato al comitato per le proteste, che a sua volta può decidere se aprire un'udienza o meno.

**M5.3** Se appare opportuno aprire una udienza ai sensi della regola 69 in conseguenza di un incidente relativo alla Parte 2, è importante, prima di procedere contro il concorrente ai sensi di questa regola, esaminare con la normale procedura ogni *protesta* tra le barche e decidere quale barca abbia eventualmente violato quale *regola*.

**M5.4** Benché l'azione ai sensi della regola 69 sia avviata contro un concorrente e non contro una barca, può essere penalizzata anche una barca (regola 69.1(b)).

**M5.5** Il comitato per le proteste può ammonire il concorrente (regola 69.1(b)(1)), nel qual caso non è necessario inviare un rapporto (regola 69.1(c)). Se viene disposta una penalizzazione e viene fatto un rapporto come richiesto dalla regola 69.1(c) o 69.1(e), può essere utile raccomandare se sia, o meno, il caso di avviare un'ulteriore azione.

## **M6 APPELLI (Regola 70 e Appendice F)**

Se le decisioni sono appellabili

- \* Lasciare la documentazione pertinente all'udienza in modo che le informazioni possano essere agevolmente usate per un appello. Vi è un diagramma accettato o preparato dal Comitato per le proteste? Sono sufficienti i fatti accertati? (Esempio: c'è stato un *ingaggio*? SI/NO. "Forse" non è un accertamento dei fatti). Sul modulo ci sono i nomi dei membri del comitato per le proteste ed altre importanti informazioni?
- \* I commenti ad un appello da parte del comitato per le proteste dovrebbero mettere la giuria d'appello in grado di avere una chiara immagine di tutto l'incidente; la giuria d'appello non sa nulla della situazione.

## **M7 PROVE FOTOGRAFICHE**

Le fotografie e le cassette video possono talvolta fornire utili prove, ma il comitato per le proteste dovrebbe riconoscere i loro limiti e tenere presenti i seguenti punti:

- La *parte* che produce una prova fotografica ha la responsabilità di provvedere a prepararne la visione;
- Vedere più volte il nastro per ricavarne tutte le informazioni;
- La percezione della profondità di una macchina ad obiettivo è molto scarsa; con un teleobiettivo è inesistente. Quando la macchina riprende l'immagine di due barche *ingaggiate* ad angolo retto con la loro rotta, è impossibile stabilire la distanza tra di esse. Quando la macchina le riprende di prua è impossibile vedere se vi è un *ingaggio* a meno che esso sia notevole.
- Fare le seguenti domande

- Dove si trovava la macchina da presa rispetto alle barche?
- La macchina era su di un supporto in movimento? Se così era, in quale direzione e a che velocità?
- L'angolazione cambia via via che le barche s'avvicinano al punto critico? Una carrellata rapida provoca un cambiamento radicale.
- La macchina da presa aveva una visione completa durante tutto l'incidente?